



## COMUNICATO STAMPA

00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 0684911  
Telefax 0684912239

Roma 12 gennaio 2006

### RIUNIONE C.A.F. DI GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006 – INIZIO ORE 14.00 PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA

- 1) **Reclamo A.S.D. FAVARO 1984** **RINVIATO**, su istanza di parte, a nuovo ruolo.  
(avverso decisioni merito gara Mestre/Favaro 1948 del 6.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 23 del 23.11.2005)
  
- 2) “ **F.C. BOZNER** **RESPINTO**  
(avverso la sanzione della squalifica per otto giornate di gara, inflitta al calciatore Di Cello Franco (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 24.11.2005)
  
- 3) “ **A.S.D. GRAVINA CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S..  
(avverso la sanzione della inibizione inflitta al Sig. Montalto Omar fino al 20.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 24.11.2005)
  
- 4) “ **A.C. BARANZATESE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., per tardività.  
(avverso decisioni merito gara A.C. Baranzatese/Accademia San Leonardo del 30.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 24.11.2005)

- 5) **Reclamo S.S.C. GIUGLIANO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S..  
(avverso la sanzione della squalifica per cinque gare effettive inflitta al calciatore Castaldo Ferdinando (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 170/C del 4.1.2006)
- 6) “ **U.S. OLIMPIA PALAZZOLO** **RESPINTO.**  
(avverso le sanzioni inflitte rispettivamente: della squalifica per anni 1 al calciatore Lampredi Fabio, dell'inibizione per mesi 8 al Sig. Lampredi Andrea e dell'ammenda di € 500,00 alla reclamante, a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione artt. 1 e 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 dell'1.12.2005)
- 7) “ **S.S.C. GRAGNANO** **RESPINTO.**  
(avverso la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Cannavacciuolo Vincenzo fino al 23.10.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 01.12.2005)
- 8) “ **REAL PANARO SBB** **RESPINTO.**  
(avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso decisioni merito gara Real Panaro/Virtus Camposanto del 12.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 20 del 30.11.2005)
- 9) “ **S.C. CITTANOVESE** **ORDINANZA** di rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare, per l'esame di merito, per quanto di competenza.  
(avverso decisioni seguito gara Cittanovese/Polistena del 22.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 7.12.2005)